

16-2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Mantova  
Ufficio Procedure Concorsuali

**Concordato  
minore  
n. 1 / 2026**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento iscritto **al n. 16-26 p.u.** promosso da:

**omissis**

RICORRENTE

**Oggetto:** concordato minore

- letto il ricorso n. 16/2026 concernente il concordato minore presentato da

**omissis**

- richiamato il proprio decreto in data 12-2-2026 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta e sono state concesse le misure protettive di cui all'art. 75/2 CCI;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che la società ha sede legale in Comune facente parte del circondario di questo Tribunale, così come i soci sono ivi residenti;

-esaminata la relazione redatta dal nominato gestore della crisi avv. Giuseppe Angiolillo e depositata in data 23-3-26 nonché la integrazione depositata in data 31-3-26;



-rilevato che la società istante ha documentato che la propria situazione di sovraindebitamento è dipesa dalle avverse condizioni di mercato che hanno interessato il settore tessile e in cui è venuta a operare sin dal 2008, come ampiamente illustrato alle pagine 3 e segg. del ricorso;

-confermata la ammissibilità giuridica del concordato in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che i ricorrenti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI,

-ribadito che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI e che è stata allegata (anche in via integrativa) la documentazione prescritta per legge;

-rilevato i ricorrenti versano in una situazione incolpevole di sovraindebitamento tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 4 e segg. del ricorso e alle pagine 11 e segg. della relazione del gestore della crisi;

-considerato in particolare che il gestore della crisi ha confermato le cause del sovraindebitamento come sopra riportate e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, verificato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi, la ragionevole fattibilità del concordato minore ed evidenziato infine la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria e ciò anche in ragione dell'apporto di finanza esterna, per le ragioni che si vanno ad evidenziare più oltre;

- considerato appunto che è stato previsto l'apporto di finanza esterna che, come richiesto dall'art. 74 co. 2 CCI, incrementa in misura apprezzabile l'attivo disponibile atteso che esso rappresenta il 18,98% dell'attivo disponibile (pag. 24 della relazione del gestore della crisi);

ritenuta la fattibilità del piano, ove si prevede di destinare ai creditori:

· la piena proprietà per un intero di casa di civile abitazione unifamiliare con cantinato e garage rustici in corpo di fabbrica esterno all'abitazione sito in Bagnolo san Vito,



:

Via Cavallotti, 5 così censito: Alloggio: Foglio 7, mappale 220, sub 1, cat. A/7, Cl. 3, cons. vani 9 RC 581,01 Garage: Foglio 7, mappale 220, sub 2, cat. C/6, Cl. 1, mq 45, RC 72,05 e la piena proprietà per ½ in comproprietà con altre quattro persone di terreno edificabile intercluso situato sul retro dei garage rustici di cui sopra, censito al Fg. 7, mapp. 249, mq 560,00;

- omissis;
- furgone Ford Transit del valore di euro 1.500,00
- OPEL Corsa del valore di euro 500,00
- omissis;

-rilevato che il concordato proposto prevede di soddisfare i creditori sociali assistiti da privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. nella misura del 46,04% e i creditori privilegiati degradati per incapacienza nella misura dell'1,9523% (mediante l'apporto di finanza esterna) e i creditori chirografari originari nella misura dell'1,33% (sempre mediante l'apporto di finanza esterna);

-rilevato che i creditori ammessi al voto sono stati suddivisi in due classi e, in particolare, in quella n. 2 (classe creditori chirografari degradati) e 3 (classe creditori chirografari originari) e che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla

medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dagli artt. 74 e 85 CCI;

-ribadito che il credito professionale (di assistenza alla procedura in vista della presentazione della domanda) dell'avv. \_\_\_\_ va considerato come privilegiato ma non prededotto, anche all'esito delle modifiche apportate al CCI dal d. lgs. 136/24, ove si osservi che: 1) in materia di prededuzione vale il principio di tipicità; 2) la previsione di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6/1 CCI, che attribuisce la prededuzione, entro certi limiti e a certe condizioni, ai crediti dei professionisti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, in quanto di carattere eccezionale, non può essere applicata a casi diversi;



3) il trattamento differenziato tra il professionista che assiste il debitore per la presentazione della domanda di concordato preventivo e quello che lo assiste in vista del concordato minore trova giustificazione laddove si osservi che la domanda di concordato minore richiede che la domanda sia formulata tramite OCC, per il quale è prevista la prededuzione ai sensi dell'art. 6/1 lett. a) CCI; 4) ai sensi dell'art. 6/1 lett. d) è prevista la prededuzione (al 100%) dell'advisor del sovrindebitato soltanto successivamente alla domanda e se funzionale al buon esito dello strumento; 5) nella disciplina del concordato minore non è prevista una norma che regoli la prededuzione e il richiamo alle previsioni del concordato preventivo "in quanto compatibili" in questo caso non è possibile per la differente regolamentazione di cui all'art. 6 CCI, come sopra richiamata;

-rilevato che all'esito del degrado del credito dell'avv. \_\_\_ della precisazione di Agenzia delle Entrate in ordine a un maggior credito per il 2025 non viene diminuita la soddisfazione dei creditori bensì al contrario la stessa è incrementata, come precisato dal gestore a pag. 7 della relazione del 23-3-26;

-rilevato che la proposta concordataria, come attestato dal gestore con relazione in data 23-3-26, risulta approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto ma solo da una delle due classi ammesse al voto, sicchè non ha ottenuto la maggioranza necessaria alla approvazione, di cui all'art. 79/1 CCI;

-osservato che nessuno dei creditori, ritualmente avvisati, ha svolto formale contestazione circa la convenienza della proposta;

rilevato che l'esito del voto comporta tuttavia la necessità di procedere alla valutazione di cui all'art. 80/3 CCI, secondo periodo, ai fini della omologazione;

-considerato che nel presente caso il voto dell'amministrazione finanziaria risulta determinante, considerando lo stesso come favorevole, la proposta risulterebbe approvata da tutte le classi e dalla maggioranza dei creditori ex art. 79/1 CCI;

-valutato altresì che la alternativa della liquidazione controllata risulterebbe meno conveniente per l'amministrazione finanziaria, atteso che i creditori privilegiati degradati otterrebbero soddisfazione nella minore percentuale del 36,51% (cfr. prospetto nella relazione del gestore della crisi del 23/2/26), con la precisazione tra l'altro che le somme ulteriori ritraibili dal concordato minore (nella quota derivante dalla finanza esterna) sono immediatamente disponibili;



-  
-precisato altresì che nella ipotesi liquidatoria la soddisfazione del credito erariale sul bene immobile escluso dalla liquidazione nel concordato minore, (e quindi con liquidazione anche della abitazione principale oggetto di mutuo e partecipazione del creditore ipotecario che invece nel concordato rimarrebbe escluso), sarebbe successiva al pagamento dei crediti di cui all'art. 2776/ 1 e 2 c.c. e pertanto, come condivisibilmente evidenziato dal gestore della crisi, non comporterebbe nel presente caso alcun beneficio in favore della amministrazione;

valutato che i dubbi espressi dall'amministrazione in sede di espressione di voto in merito alla valutazione dell'immobile venduto e di quello attribuito ad abitazione principale sono troppo genericamente formulati e non consentono di trarre effettivi motivi di criticità, nella misura in cui l'unica doglianza attiene alla circostanza che la valutazione deriva da perizia di parte, senza peraltro considerare che detta valutazione è stata oggetto di giudizio da parte del nominato gestore che ne ha confermato la attendibilità (cfr. pag. 13 e 14 della relazione);

valutato che i dubbi espressi dal creditore \_\_\_\_\_ in sede di espressione di voto in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 75/2 bis CCI trovano specifica risposta nelle ampie e dettagliate valutazioni offerte dal gestore secondo le quali mentre dalla vendita coattiva dell'immobile (in una esecuzione individuale o in una esecuzione concorsuale) non si potrebbe ricavare una somma superiore a quanto necessario a coprire il valore del credito ipotecario (cfr. in particolare tabella a pag. 5 della relazione integrativa del 31/3/26), al pari, secondo tale scenario liquidatorio, la stessa creditrice vedrebbe venir meno tanto la finanza esterna quanto le entrate derivanti da due anni di stipendi dei soci illimitatamente responsabili (che nella liquidazione controllata vi provvederebbero per soli 3 anni in luogo dei 5);

-valutato, altresì, quanto al requisito della "meritevolezza" che vada condiviso quanto affermato nel senso che *"La circostanza che per il concordato minore, a differenza della ristrutturazione del debito consumeristico e dell'esdebitazione dopo la liquidazione controllata, non sia espressamente prevista una puntuale valutazione sulla meritevolezza,*



*non esclude la necessità di verificare che il debitore non abbia aggravato la crisi scientemente o con condotte gravemente colpose, operando senza buona fede e trasparenza; va pertanto negata l'omologazione del concordato minore quando emerge che nel corso del tempo la debitrice abbia soddisfatto tutti i propri creditori non pubblici (fornitori, banche dipendenti), trascurando scientemente l'Erario* Appello Genova, 23 Luglio 2025. Pres. Silvestri. Est. Rossi”;

ritenuto che nel presente caso il gestore della crisi abbia ampiamente e del tutto condivisibilmente spiegato come vada esclusa una condotta gravemente colposa dei debitori nei confronti dell'Erario, e che il concordato minore non è finalizzato alla mera eliminazione del debito erariale, (cfr. Appello Venezia, 10 Ottobre 2024. Pres. Passarelli. Est. Rizzieri) considerato da un lato che il debito erariale, sommato a quello previdenziale, costituisce meno di un terzo dell'indebitamento (molto più consistente nei confronti del ceto bancario) e che dall'altro i debitori avevano aderito alla definizione agevolata (c.d. Rottamazione quater) con tre dichiarazioni di adesione del 29.6.2023 (una per la società ed una per ciascun socio) e i relativi pagamenti sono stati regolarmente onorati sino alla fine del 2025; successivamente, l'intervenuto pignoramento degli stipendi dei soci ha impedito loro di proseguire il pagamento delle rate di definizione agevolata, con conseguente necessità di adire allo strumento regolatorio del concordato minore, sicché non solo il debito nei confronti dell'erario non è preponderante ma anche i ricorrenti si sono adoperati attivamente per sanare detta esposizione;

ritenuto per tutti questi motivi che sussistano i presupposti per la omologazione cd forzosa ex art. 80/3 CCI;

ritenuto che nessuna statuizione debba essere adottata in ordine alle spese non essendo state proposte formali opposizioni;

**P.Q.M.**

- visto l'art. 80 CCI così provvede:



- omologa il concordato minore presentato da – omissis-;
  - nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni ;
  - dispone che della domanda del debitore e della presente sentenza sia data pubblicità mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta nonchè di succinto estratto sul quotidiano la Gazzetta di Mantova a cura del gestore della crisi Avv. Giuseppe Angiolillo, che dovrà inoltre dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori;
  - conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
  - prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del concordato e riferisca per iscritto al Giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
  - stabilisce che lo svincolo delle somme vada richiesto al Giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 80 CCI;
  - ordina al gestore della crisi di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i pubblici registri ove la società debitrice e/o i soci siano proprietari di beni immobili o mobili registrati;
  - dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i soci, presenti al Giudice una relazione finale;
- 
- rammenta che la società debitrice è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
  - dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alla società ricorrente, al gestore della crisi, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese, nonchè per gli adempimenti di competenza.

Mantova, 2 aprile 2026

Il Giudice Delegato  
dott.ssa Francesca Arrigoni

